



Corte di Appello di Firenze

Ufficio del Funzionario Delegato Spese di Giustizia

Firenze 948

Prot. N. 24-02-2015

Ai Tribunali del distretto
Uffici Spese di Giustizia
Loro Sedi

Ai Giudici di Pace del distretto
Uffici Spese di giustizia
Loro Sedi

All'Ufficio Spese di Giustizia
Sede

E p.c. Al Sig. Presidente
della Corte di Appello
di Firenze

Oggetto: "Split Payment" – nuovo art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 introdotto dal comma 629, lettera b), della Legge n.190/2014 (Legge di Stabilità 2015)

Si trasmette nota prot. 31669 del 24 febbraio 2015 di pari oggetto con la quale il Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile – Ufficio I - scioglie la riserva circa l'applicabilità dello split payment ai compensi in favore di professionisti, quali ausiliari del giudice, c.t.u., avvocati, etc.

Il Funzionario Delegato alle Spese di Giustizia

(g. di Bisceglie)

Ministero della Giustizia - m.jg.		
CORTE APPELLI PENALI - 04801700607		
N. 943	24/2/15	
UOR	CC	RUO
Funzione	Microattività	Attività
Fascicolo	Sottofascicolo	



Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia
 Direzione Generale della Giustizia Civile
 Via Arenula, 70 – 00186 Roma – Tel. 0668851
 Ufficio I

Prot.



dg.DAG.24/02/2015.0031669.U

Roma,

23 Febbraio

Al Sig. Presidente della Corte Suprema di Cassazione
 Roma

Al Sig. Presidente del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche
 Roma

Ai Sigg. Presidenti delle Corti di Appello
 Loro Sedi

Ai Sigg. Procuratori Generali della Repubblica
 Loro Sedi

E p.c. Al Sig. Capo dell'Ispettorato Generale
 Roma

Oggetto: "Split payment" – art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 introdotto dal comma 629 lettera b) della Legge 190/2014 (legge di Stabilità 2015)

Facendo seguito alla nota prot. DAG21625U del 06/02/2015 si comunica che l'Agenzia delle Entrate con circolare nr. 6/E del 19 febbraio 2015 si è pronunciata su una serie di questioni di interesse generale, in particolare affrontando la questione (pag. 32 della circolare) relativa alla interpretazione del comma 2 dell'art. 17 ter (*"le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito"*.)

In merito, l'Agenzia delle Entrate ha ribadito che "il legislatore con l'espressione "a titolo d'imposta sul reddito" abbia voluto fare riferimento anche alle ritenute a titolo di acconto".

Ne consegue che la disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 citato, con il previsto meccanismo dello 'split payment' (che prevede che al prestatore del servizio venga erogato solo l'importo imponibile al netto dell'Iva, mentre l'importo relativo a quest'ultima viene versato direttamente all'Erario), **non si applica** ai compensi per prestazioni di servizi assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di imposta e ai compensi per prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di acconto, vale a dire ai pagamenti in favore di professionisti, quali ausiliari del giudice, c.t.u., avvocati, etc., per tutte l'attività da questi prestate riconducibili a spese di giustizia (cap. 1360); nonché ai pagamenti in favore della magistratura onoraria le cui indennità vengono liquidate dai funzionari delegati (cap. 1362).

Si pregano le SS.LL., per quanto di rispettiva competenza, di voler portare a conoscenza degli uffici giudiziari del distretto, quanto sopra rappresentato.

Il Direttore Generale

Marco Mancinetti

